



Decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008

IL DECRETO LEGGE IN PILLOLE

Tratto da contributi di Laura Mingioni, Giulia Marconi e Chiara Ciranda

Robin Hood tax, deducibilità ridotta degli interessi passivi per banche e compagnie assicurative, inasprimento del prelievo fiscale sugli interessi corrisposti dalle coop ai loro soci e sui fondi comuni di investimento immobiliare, tassazione delle *stock option*. Sono alcuni degli ingredienti principali della manovra economica d'estate contenuta nel [decreto legge 112/2008](#), approvato ieri in Gazzetta Ufficiale. Diventa strutturale il taglio delle accise per compensare il maggior gettito Iva prodotto dall'aumento del prezzo dei carburanti.

La tassa di Robin Hood

Tra le misure fiscali di maggior impatto spicca il ritocco all'insù dell'Ires per i petrolieri, che attraverso un'addizionale del 5,5% passerà dal 27,5 al 33%, come era per tutte le imprese prima del calo delle aliquote varato con la Finanziaria 2008. A dover pagare di più saranno le società petrolifere che hanno ricavato più di venticinque milioni all'anno dall'estrazione di petrolio e gas e dalla raffinazione e commercializzazione di prodotti petroliferi. Il maggior prelievo riguarderà anche le aziende operative nei settori della produzione e vendita di energia elettrica.

Oltre all'aumento dell'Ires, che scatta già per il 2008, nel pacchetto ribattezzato "Robin Hood tax" trovano posto altre due misure di intervento sugli extraprofitto realizzati in tempi di caro-greggio dalle industrie oil e gas: l'innalzamento progressivo delle *royalty* sulle estrazioni nazionali di idrocarburi e la ricontabilizzazione delle scorte ai fini fiscali attraverso l'uso del sistema Fifo, acronimo per *First in first out* (primo entrato, primo uscito). Un meccanismo, quest'ultimo, che consente di far emergere plusvalenze tassabili dalle scorte di oro nero comprate e accumulate a prezzi più favorevoli.

Iva sterilizzata alla pompa

Per attutire gli effetti del caro petrolio sui prezzi alla pompa, il decreto legge prevede la sterilizzazione dell'Iva sui carburanti. Una disposizione che elimina in maniera strutturale il fenomeno dell'*Iva drag*, ossia la crescita del gettito derivante dall'imposta sul valore aggiunto quando aumenta il costo industriale del barile. Diventa così permanente una misura già approvata nella scorsa manovra finanziaria ma attuata solo temporaneamente, nel periodo marzo-aprile. In sostanza, ogni tre mesi ci sarà una diminuzione delle accise se nel trimestre precedente il prezzo del greggio sui mercati internazionali avrà superato almeno del 2% il valore indicato nel Documento di programmazione economica e finanziaria.

Banche e assicurazioni

Un capitolo corposo della manovra estiva è dedicato alle banche e alle compagnie assicurative, che dal prossimo periodo d'imposta potranno dedurre gli interessi passivi nella misura del 96%, con una soglia di indeducibilità pari quindi al 4% (soltanto per quest'anno la soglia è fissata al 97%). Giro di vite anche sulla deducibilità della variazione della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione del ramo danni che, per la parte relativa alla componente di lungo periodo, passerà dal 60 al 30% dell'importo iscritto in bilancio. A questo proposito, il provvedimento precisa che l'eccedenza non sarà più spalmabile sui nove, ma sui diciotto esercizi successivi e che per componente di lungo periodo non s'intende più il 50, ma il 75% della riserva. Aumenta inoltre la percentuale dell'acconto sull'imposta di bollo sui conti correnti e di quella sulle



assicurazioni: le banche dovranno anticipare una quota che passa dal 70 al 75% per quest'anno, all'85% per il 2009 e al 95% per gli anni successivi; per gli assicuratori, invece, la percentuale dell'acconto passa dal 12,50 al 14% già quest'anno, al 30% per il 2009 e al 40% per gli anni successivi.

Revisione al ribasso anche per le percentuali di deduzione delle svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio e derivanti dalla concessione di prestiti alla clientela da parte degli istituti finanziari. Per ogni esercizio, queste scenderanno dall'attuale 0,40 allo 0,30%, mentre l'ammontare eccedente questa misura non è più considerato deducibile nei nove, ma nei diciotto esercizi successivi.

Cooperative

Oltre a banche, assicurazioni e petrolieri, sotto la lente del Fisco anche le grandi cooperative. Quelle a mutualità prevalente che hanno registrato in bilancio un debito per finanziamento contratto coi soci superiore a 50 milioni di euro dovranno destinare il 5% dell'utile netto annuale al fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti istituito dal decreto. Inoltre, la ritenuta a titolo di imposta sugli interessi pagati dalle coop ai soci persone fisiche passa dal 12,5 al 20 per cento.

Per quanto riguarda infine le cooperative di consumo e i loro consorzi, il decreto interviene sugli utili a riserva, che concorreranno alla formazione del reddito imponibile per il 55 e non più per il 30 per cento.

Fondi di investimento immobiliare

Fisco più pesante anche per i fondi immobiliari: i redditi da capitale generati da questi strumenti di investimento verranno tassati con un'aliquota del 20% e non più, come accadeva finora, del 12,5 per cento. Accanto a questo aumento generalizzato del prelievo fiscale che riguarderà tutti i tipi di fondi, c'è anche la reintroduzione di un'imposta patrimoniale dell'1% sul valore netto di quelli "familiari". Si tratta di fondi le cui quote appartengono a meno di dieci partecipanti e più dei due terzi delle quote sono detenute da persone fisiche legate da rapporti di parentela o affinità o da società controllate dagli stessi soggetti o da trust di cui siano disponenti o beneficiari.

Stock option

Il pacchetto fiscale prevede anche l'abolizione delle agevolazioni in vigore per le stock option, con la conseguenza che, per le azioni assegnate ai dipendenti dall'entrata in vigore del decreto, il plusvalore realizzato entra in busta paga ed è assoggettato a tassazione Irpef.

Scacco all'evasione con un piano in quattro mosse. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri il [decreto legge 112/2008](#), con nuovi accorgimenti nel capitolo dell'accertamento. Più controlli sugli immigrati, un piano straordinario per l'accertamento sintetico col rilancio del redditometro, contrasto alle frodi Iva, lotta alle estero-residenze fittizie. Sono queste le tattiche di controllo antievasione, rafforzate da un ruolo più strategico dei Comuni nell'attività di verifica e da un aumento della capacità operativa delle Entrate di almeno 10 punti percentuali nel triennio 2009-2011. La manovra si propone di aumentare l'efficienza dell'amministrazione finanziaria facendo leva su diversi punti di forza.

Più controlli su colf e badanti

In primis, sul fronte dell'accertamento figura l'accordo tra agenzia delle Entrate e Inps per predisporre piani di controllo sul corretto adempimento degli obblighi fiscali e contributivi degli immigrati. La sinergia si realizza sulla base di un mutuo scambio di dati in possesso dei due enti, per verificare la corretta condotta fiscale dei non residenti e dei residenti ai fini fiscali da meno di cinque anni. Le modalità per condividere le informazioni verranno stabilite con una convenzione ad



hoc.

Redditometro in rialzo

Nuova linfa all'accertamento sintetico. Per il triennio 2009-2011 scatta un piano straordinario di controlli finalizzati alla determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche, il cosiddetto redditometro, sulla base di elementi desunti non solo dalle informazioni presenti in anagrafe tributaria, ma anche da indagini finanziarie. Hanno priorità nella scelta delle posizioni da controllare i contribuenti che non evidenziano nella dichiarazione dei redditi alcun debito d'imposta e che, contestualmente, presentano elementi spia di capacità contributiva, a partire da beni e servizi indicati nella tabella ministeriale del 19 novembre 1992, quali barche, auto, moto, cavalli. Nuovo impulso all'impiego del redditometro, dunque, anche con la collaborazione di Guardia di finanza e Comuni, che partecipano alla determinazione sintetica del reddito segnalando alle Entrate eventuali situazioni rilevanti di cui siano a conoscenza.

Entrate-Dogane-Gdf, un fronte contro le frodi Iva

Un presidio di Entrate, Dogane e Guardia di finanza per combattere le frodi Iva italiana e internazionale. L'operatività delle tre strutture si concentrerà nella lotta a questo fenomeno, con l'intento di perseguire quattro scopi ben dettagliati. Analizzare i fenomeni e individuare gli specifici ambiti di indagine, definire le apposite metodologie di contrasto, realizzare gli specifici piani di prevenzione e lotta alle frodi Iva, monitorare l'efficacia delle azioni messe in atto.

Il costituirsi di un presidio comune assicura un coordinamento operativo che accelera anche l'iter di emissione di atti di accertamento e eventuali misure cautelari. Un resoconto delle attività svolte dovrà esser presentato annualmente al ministro dell'Economia e delle Finanze, con una relazione *ad hoc*.

Anche i Comuni vigilano sulle estero-residenze fittizie

La presenza attiva dei Comuni è garantita anche dal loro coinvolgimento nel controllo dei trasferimenti di residenza all'estero delle persone fisiche, per scoraggiare episodi di estero-residenze fittizie. Entro sei mesi dalla richiesta di iscrizione nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire), i Comuni devono confermare all'ufficio delle Entrate competente che il richiedente ha effettivamente cessato la residenza in Italia. Per i tre anni successivi alla stessa richiesta di iscrizione, l'Agenzia, in sinergia con i Comuni, monitora sulla reale cessazione di residenza. L'attività di vigilanza di Entrate e Comuni si effettua già su coloro che hanno chiesto l'iscrizione nell'Aire a partire dal primo gennaio 2006.

Adesione agevolata ai pvc

La possibilità di prestare adesione è estesa anche ai verbali di constatazione redatti dalle Entrate e dalla Guardia di Finanza a seguito di verifiche fiscali. L'adesione può riguardare solo l'intero contenuto del verbale e deve intervenire entro 30 giorni dalla notifica dello stesso. Va comunicata all'ufficio delle Entrate competente e al reparto della Gdf che ha redatto il verbale. A sua volta le Entrate, entro 60 giorni dalla comunicazione, notificano al contribuente l'atto di definizione dell'accertamento parziale.

In caso di adesione ai processi verbali di constatazione, le sanzioni si dimezzano rispetto a quelle previste per l'accertamento con adesione, diventando un ottavo della misura minima; le somme sono rateizzabili nella stessa maniera prevista per l'iter ordinario, senza però la necessità di prestare le relative garanzie. Nel dettaglio, l'ammontare si può diluire fino a un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, eventualmente estensibili a dodici se le somme dovute superano i 51.645,69 euro.



Studi di settore formato "Comune" entro il 2013

La presenza attiva dei Comuni nella lotta all'evasione trova conferma anche nel *restyling* degli studi di settore. La manovra estiva prevede infatti che dal primo gennaio prossimo gli studi vengano elaborati anche su base regionale e comunale. Con apposito decreto del ministero dell'Economia vengono fissate le modalità di attuazione degli studi in taglia territoriale, assicurandone l'elaborazione con criteri di gradualità entro il 31 dicembre 2013. Per adeguare l'attività di verifica alle realtà territoriali.

Rateizzazione senza garanzia

Sono soppresse le garanzie fino a oggi necessarie per ottenere la rateizzazione degli importi iscritti a ruolo.

Inoltre, in caso di versamento in eccesso per almeno 50 euro di somme iscritte a ruolo, l'agente di riscossione dovrà notificare all'interessato una comunicazione per indicargli le modalità di rimborso. Decorsi tre mesi senza che l'avente diritto abbia accettato la restituzione, l'agente della riscossione riversa le somme eccedenti all'ente creditore o, nel caso quest'ultimo non sia identificabile, all'entrata di bilancio dello Stato, ad eccezione di una quota pari al 15%, che affluisce in una contabilità speciale.

Gli elenchi clienti e fornitori, rispolverati nel 2006 dal decreto "Visco-Bersani", tornano in soffitta. Addio anche alla tracciabilità dei compensi per i professionisti, che non saranno più obbligati a tenere un conto corrente "dedicato", anche se non in via esclusiva, all'attività dello studio, e potranno incassare le loro parcelle anche in contanti e non più solo tramite bonifico o strumenti elettronici. Limiti meno stringenti all'uso del contante e degli assegni senza la clausola "non trasferibile": il paletto viene innalzato da 5.000 a 12.500 euro.

Sono alcune delle novità contenute nella "[manovra d'estate](#)" entrata ieri in Gazzetta Ufficiale. Nel decreto vengono inoltre fissati nuovi termini per la pubblicazione degli studi di settore, che, a partire dal 2009, dovrà avvenire entro il 30 settembre del periodo d'imposta nel quale entrano in vigore.

Clienti e fornitori, ritorno al passato

Sarà solo un ricordo, dunque, l'obbligo di predisporre e inviare all'agenzia delle Entrate gli elenchi dei clienti e dei fornitori. L'adempimento, soppresso nel 1994 (DI 357/94) e reintrodotta nel 2006 dal "Visco-Bersani" (DI 223/2006), viene infatti cancellato dall'articolo 33 del decreto legge di manovra. La norma imponeva a imprenditori e professionisti che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi in Italia di predisporre l'elenco dei soggetti nei cui confronti, nel corso dell'anno, avevano emesso fatture e quello dei titolari di partita Iva da cui avevano effettuato acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. Gli elenchi, che dovevano riportare codice fiscale e partita Iva di ciascun soggetto, importo delle operazioni effettuate e della relativa imposta, ed eventuali note di variazione, andavano trasmessi, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite soggetti abilitati, entro il 29 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, pena l'applicazione di una sanzione da 258 a 2.065 euro; uguale sanzione era prevista nei casi di invio con dati incompleti o non veritieri.

Il pagamento al professionista perde il conto

Stop alle norme che imponevano agli esercenti arti e professioni, anche in forma associata, di tenere uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche se non in via esclusiva, ai compensi e alle spese relativi all'esercizio dell'attività. Via libera, invece, ai contanti: cade infatti, per gli stessi soggetti, l'obbligo introdotto dal DI "Visco-Bersani" di incassare i pagamenti esclusivamente



tramite strumenti finanziari “tracciabili”, come assegni non trasferibili, bonifici, sistemi elettronici e altre modalità di pagamento bancario o postale. Le disposizioni ora abrogate, contenute nell’articolo 35 (commi 12 e 12-bis) del DL 223/2006, fissavano un tetto a 100 euro per i pagamenti in contanti a partire dal 1° luglio 2009, a 500 per il periodo 1° luglio 2008-30 giugno 2009 e a 1.000 euro per quelli effettuati fino al 30 di questo mese.

Meno limiti alla circolazione di contanti e assegni liberi

Più che raddoppiato, da 5.000 a 12.500, il tetto massimo di denaro contante e titoli al portatore liberamente trasferibili.

Identica sorte per il limite di assegni bancari e postali in forma libera: fissato a 5.000 euro dal DLgs 231/2007, sale ora a 12.500. Ciò vuol dire che solo i titoli di credito di importo pari o superiore a tale cifra dovranno recare clausola di non trasferibilità e indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario.

Per gli assegni in forma libera, inoltre, cade l’obbligo di indicare il codice fiscale del girante, mentre resta l’imposta di bollo di 1,50 euro.

A quota 12.500 euro, contro gli attuali 5.000, anche il saldo massimo consentito al 30 giugno 2009 per i libretti di deposito bancari o postali al portatore.

Gli studi di settore trovano l’anticipo

Pubblicazione anticipata, infine, per gli studi di settore. L’articolo del decreto che manda in pensione gli elenchi clienti e fornitori contiene infatti anche una modifica al regolamento che detta tempi e modalità di applicazione degli studi (Dpr 195/99). In particolare, è stabilito che per quest’anno essi dovranno essere pubblicati in Gazzetta entro il 31 dicembre, mentre a regime dall’anno prossimo dovranno trovare l’ufficialità entro il 30 settembre del periodo d’imposta nel quale entrano in vigore. Finora, gli studi potevano essere pubblicati *in extremis* anche fino al 31 marzo dell’anno successivo.